



Città di Mondovì



PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI MONDOVI E AGENZIA PIEMONTE LAVORO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI CONGIUNTI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. ... in data ... della Città Mondovì e della determinazione direttoriale n. ... in data ... di Agenzia Piemonte Lavoro con cui i suddetti enti approvano lo schema del presente Protocollo d'intesa,

PREMESSO CHE

- L'art. 15, L. 241/1990 sancisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge e sottoscritti con firma digitale ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005;
- Tali accordi tra amministrazioni pubbliche sono richiamati e incentivati dal D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" per la definizione e l'attuazione di materie che richiedano un'azione integrata di più enti;
- il D.Lgs. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive" che ridisegna la normativa di settore e costituisce una rete dei servizi per le politiche attive del lavoro e "promuove l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale [...] mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei bisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro";
- l'art. 30 comma 8 della L.R. 32/2023 che dispone che "Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, l'Agenzia Piemonte Lavoro può stipulare convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche e ai servizi per il lavoro";

CONSIDERATO CHE

nel quadro delineato dal fondo Next Generation EU e dal piano nazionale che ne definisce l'utilizzo, si prospetta un'imponente azione di contrasto alla disoccupazione e rivolta allo sviluppo delle competenze dei lavoratori, che dovrà essere sapientemente declinata e coordinata nei contesti locali attraverso la cooperazione tra gli attori del territorio;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA IL PRESENTE

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

La Città di MONDOVÌ (cod. fisc. 00248770042), rappresentata da Luca Robalto in qualità di sindaco pro-tempore, nato a Ceva il 23/08/1985, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Comune di Mondovì (CN), Corso Statuto n. 15 e autorizzato alla stipula del presente atto,

E

AGENZIA PIEMONTE LAVORO (cod. fisc. 97595380011), rappresentata da Federica Deyme, in qualità di Direttrice, nata a Torino, l'11/03/1974, domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Ente in Torino, Via Avogadro n. 30 ed autorizzata alla stipula del presente atto,

CON CUI LE PARTI CONVENGONO E SI IMPEGNANO A REALIZZARE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 – Oggetto e scopo dell'intesa

1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono proseguire un rapporto di collaborazione organica, attraverso la condivisione di strategie, interventi e strumenti operativi in materia di politiche attive del lavoro e per favorire il raccordo sul comune territorio di competenza con i sistemi imprenditoriali. Tale reciproca collaborazione risulta strategica per la realizzazione di azioni di politica attiva del lavoro che si ascrivano ai seguenti principi:
 - le Parti riconoscono la centralità della metodologia concertativa per l'individuazione degli obiettivi e per la condivisione degli interventi da attuare, consentendo di valorizzare le specificità proprie di ogni attore e l'apporto complessivo della realtà locale per la definizione delle strategie operative;
 - le Parti condividono la convinzione che un tessuto socio-economico fondato su presupposti etici e concertativi, sia un elemento essenziale per garantire la qualità dei processi e dei servizi forniti all'utenza, la valorizzazione del potenziale produttivo ed economico del territorio e la salvaguardia della convivenza civile e dei principi di uguaglianza e legalità;
 - le Parti condividono l'impegno nel facilitare le azioni finalizzate all'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro sul territorio e nel rendere facilmente accessibili per i cittadini tutti i servizi volti alla ricerca attiva di un'occupazione;
 - le Parti ritengono imprescindibile l'implementazione di un'azione coordinata e la ricerca di soluzioni integrate per promuovere l'occupazione sul territorio, allo scopo di organizzare e arricchire mutualmente le attività finalizzate all'erogazione congiunta di azioni e servizi in favore dei cittadini monregalesi e le iniziative di promozione dello sviluppo economico locale. Nell'attuazione degli interventi oggetto del presente Protocollo d'Intesa, l'Agenzia Piemonte Lavoro/il Centro per l'Impiego di Mondovì e la Città di Mondovì operano nel pieno rispetto dei principi di pari opportunità, di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125.

Art. 3 – Impegni delle parti e ambiti dell'azione condivisa

1. Agenzia Piemonte Lavoro e la Città di Mondovì si impegnano a collaborare, in forme e modalità gratuite da concordare preventivamente nel dettaglio, al fine di:

- promuovere attività finalizzate a favorire un proficuo incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, tenendo in considerazione la specificità territoriale e valutando sia le caratteristiche e l'intensità della disoccupazione, sia le caratteristiche della domanda di lavoro, per individuare - a beneficio del tessuto imprenditoriale locale - lavoratori in grado di incrementarne la competitività;
- realizzare una proficua convergenza tra politiche del lavoro, sociali e giovanili, volta a superare la logica meramente assistenziale e a consentire una profilazione accurata e una erogazione coordinata dei servizi, nell'interesse della collettività;
- ridurre il mismatch tra la domanda delle imprese (che hanno spesso difficoltà a reperire personale con le competenze necessarie) e l'offerta di lavoro, in primo luogo operando per ridurre gli alti tassi di disoccupazione giovanile, anche mediante occasioni di contatto precoce con il mercato del lavoro attraverso le azioni dell'orientamento e della formazione professionale, in particolare quella "permanente";
- collaborare in materia di grandi reclutamenti generati da nuovi insediamenti, ampliamenti aziendali (nuove sedi operative) o inserimenti massivi temporanei a fronte di picchi di lavoro, per promuovere lo sviluppo del territorio, coinvolgendo altresì le aziende in materia di formazione, anche on the job, e in fase di mappatura dei loro fabbisogni rispetto alle skills professionali e attitudinali necessarie;
- costruire una cultura condivisa di welfare aziendale coinvolgendo persone e aziende, per promuovere la parità di genere e combattere le discriminazioni, consentendo un'adeguata conciliazione tra esigenze di vita e di lavoro, potenziando e diversificando l'offerta dei servizi di cura, anche attraverso l'implementazione delle buone prassi sviluppate mediante il progetto europeo EQW&L di cui Agenzia Piemonte Lavoro è partner associato;
- accrescere le potenzialità delle imprese anche attraverso servizi di scouting, marketing e consulenze mirate (ricerca e selezione del personale, anche per le aziende in obbligo ai sensi della L.68/99, consulenza su assunzioni agevolate, job recruiting day specifici per settore, promozione di tirocini), nonché condividere iniziative dirette a sostenere lo sviluppo della nuova imprenditoria, in particolare favorendo la nascita sul territorio di startup innovative, l'iniziativa dei giovani, delle donne e l'iniziativa in ambito sociale;
- implementare, promuovere e diffondere azioni e servizi, anche personalizzati, per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, dei cittadini stranieri e delle fasce deboli, tra cui particolari interventi a favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle reti territoriali operanti sul territorio con Prefettura, enti gestori di servizi socio-assistenziali, Regione Piemonte e altri enti pubblici e privati;
- impegnarsi congiuntamente all'unità di crisi regionale, in ottemperanza alla normativa vigente e alle nuove norme emanate nel presente contesto pandemico, per la gestione delle situazioni di crisi aziendali, attraverso servizi e percorsi differenziati in base alle esigenze dei soggetti coinvolti;

2. In particolare, la **Città di Mondovì** si impegna a:

- favorire le iniziative di reindustrializzazione connesse a nuovi insediamenti produttivi o di servizi o allo sviluppo di insediamenti già esistenti, affinché siano garantite forme di accompagnamento che favoriscano possibili sinergie istituzionali per l'accesso di strumenti di sostegno agli investimenti e/o all'individuazione di tipologie occupazionali agevolate per l'inserimento di giovani disoccupati;

- ampliare e qualificare, partendo dall'esperienza consolidata, i servizi e gli interventi di politica attiva per il lavoro, anche mediante interventi mirati per le aziende del distretto e promozione dei servizi che Agenzia Piemonte Lavoro dedica al territorio;
- realizzare interventi di accompagnamento al lavoro rivolti a disoccupati e inoccupati, in sinergia con il Centro per l'Impiego territoriale e con le Agenzie formative del territorio e le altre istituzioni formative;
- favorire la partecipazione attiva da parte dei cittadini e delle imprese alle occasioni formative, anche attraverso le opportunità fornite dalle direttive in materia di Mercato del Lavoro e Formazione Professionale della Regione Piemonte;
- incrementare le opportunità di sperimentazione di modelli di reclutamento utilizzando il servizio pubblico, che ha maturato negli anni modelli sempre più efficaci di ricerca e selezione, nonché forme di collaborazione con agenzie per il lavoro private, per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- mettere a disposizione i propri locali istituzionali per incontri pubblici di promozione dell'azione condivisa e, in generale, di iniziative connesse al presente Protocollo;
- garantire l'evidenza, la trasparenza e la misurabilità delle azioni verso la cittadinanza, le imprese e il territorio;
- coinvolgere e promuovere i servizi di Agenzia Piemonte Lavoro alle aziende che intendano insediarsi o realizzare un ampliamento nel territorio.

3. In particolare, **Agenzia Piemonte Lavoro** si impegna a:

- coordinare i servizi e le misure di politica attiva del lavoro offerti dal Centro per l'Impiego secondo quanto previsto dall'articolo 16 della L.R. 23/2015, contribuendo altresì con il proprio know how ad attività e bandi a cui partecipi la Città di Mondovì;
- mettere a disposizione un team dedicato per l'intero processo di preselezione del personale, dall'analisi della job description all'inserimento del personale ritenuto idoneo;
- assicurare processi di reclutamento misurabili, trasparenti e tracciabili verso la cittadinanza, le imprese e il territorio;
- potenziare la promozione delle misure di politica attiva sul territorio, anche attraverso la facilitazione del raccordo tra le attività della Città di Mondovì e il sistema lavoro e formazione della Regione Piemonte, con particolare riguardo alla direttiva "occupati" che si rivolge alle aziende già insediate che desiderano potenziare il bagaglio di competenze dei dipendenti e l'individuazione di soggetti che abbiano partecipato a corsi formativi, acquisendo nuove competenze congruenti con le necessità delle aziende;
- collaborare al potenziamento delle misure di politica attiva sul territorio, anche impegnandosi a raccordare l'attività della Città di Mondovì e della Regione Piemonte – Direzione Lavoro, in materia di apprendistato. In fase di ricerca e selezione del personale per opportunità di inserimento previsto dall'azienda con contratto di apprendistato, proporre e valutare tutte le opportunità più vantaggiose per le aziende (ad es. apprendistato alta formazione, master e dottorati di ricerca);
- mettere a disposizione la sede del Centro per l'Impiego di Mondovì non solo in occasione di "grandi reclutamenti", ma anche per creare una sede di dialogo e di partecipazione, un punto di riferimento per i cittadini – in particolare i giovani - sulle politiche di welfare, in raccordo con i servizi socioassistenziali, ove contribuire alla disseminazione delle conoscenze in materia di politiche lavorative e orientare le stesse verso le effettive esigenze delle persone e delle imprese;
- realizzare attività di ricerca, studio e monitoraggio del mercato locale attraverso il servizio "Monitoraggi, studi e ricerche" di Agenzia Piemonte Lavoro e in collaborazione con IRES

Piemonte, volte a identificare le dinamiche del lavoro sul territorio e a proporre, di conseguenza, azioni mirate alla tipologia di criticità emerse dalle attività di monitoraggio;

- garantire ai cittadini la massima accessibilità all'offerta, mettendo a disposizione anche presidi informatici e valorizzando il presente Protocollo e la collaborazione tra enti attraverso la presentazione delle esperienze innovative maturate sul territorio mediante la job fair "IOLAVORO", nonché attraverso la creazione di contenuti ad hoc;
- prevedere forme di collaborazione con gli attori accreditati operanti sul territorio per favorire la massima efficacia nella individuazione delle candidature coerenti con i profili richiesti.

4. Tutte le attività sopracitate saranno realizzate secondo i contenuti generali e gli indirizzi operativi di cui all'appendice al presente protocollo (Allegato 1), preventivamente concordati nel dettaglio con gli uffici specificatamente interessati alle medesime.

Art. 4 – Diffusione delle iniziative

1. Le Parti, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli 8 e 11 si impegnano a tutelare e a promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e di quella di ciascuna di esse. In particolare, le Parti si adoperano attivamente per la definizione e la realizzazione del piano di comunicazione relativo al presente Protocollo d'intesa e agli eventi ad esso collegati, anche mediante l'utilizzo dei propri canali social e, per quanto riguarda Agenzia Piemonte Lavoro, promozione attraverso la piattaforma IOLAVORO e mediante l'intermediazione dei Centri per l'impiego a livello territoriale.

Art. 5 – Durata

1. Il presente Protocollo si intende stipulato con validità a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria e avrà durata di 3 (tre) anni.
2. Sarà diritto di entrambe le Parti recedere dal presente accordo mediante preavviso da comunicare attraverso posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima.
3. Alla scadenza le Parti potranno rinnovare per ulteriori 3 (tre) anni il Protocollo, previa espressa volontà in tal senso delle stesse da parte dei rispettivi organi competenti.
4. La cessazione anticipata del presente accordo di collaborazione, qualunque ne sia la causa, ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo di collaborazione già eseguito.

Art. 6 – Modifiche ed Integrazioni

1. Le Parti concordano che attraverso separati accordi operativi potranno essere definite modalità e condizioni attuative di specifiche attività previste dal presente Protocollo. I suddetti accordi operativi potranno prevedere il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati la cui partecipazione si rendesse utile per una più efficace realizzazione delle attività.
2. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente Protocollo, per essere valida, dovrà essere redatta in forma scritta e firmata da tutte le Parti.

3. Le eventuali modifiche saranno vincolanti dalla data stabilita dalle Parti o, in mancanza di espressa indicazione, dalla data della relativa sottoscrizione. Le disposizioni contenute nel presente Protocollo debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ovvero con eventuali modifiche introdotte dalle Parti al Protocollo medesimo.

Art. 7 – Oneri economici

1. Il presente atto non comporta alcun onere economico per le Parti.

Art. 8 – Codice etico

1. Le Parti si impegnano a rispettare le norme contenute nei propri codici di comportamento i quali, seppur non allegati al presente Protocollo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 9 – Copertura assicurativa

1. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa:
 - contro gli infortuni dei propri dipendenti;
 - per responsabilità civile verso terzi, del proprio personale (dipendenti) impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione/accordo, e di coloro (collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività) che potrebbero frequentare i locali per lo svolgimento delle attività comuni di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.

Art 10 – Sicurezza sul lavoro

1. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, in funzione dei rischi specifici accertati. I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.

Art. 11 – Riservatezza

1. Con la sottoscrizione del presente atto le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori per tutta la durata del presente Protocollo d'intesa e per un periodo di cinque anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:
 - a) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;

- b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Protocollo d'intesa;
- d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
- e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Protocollo d'intesa, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

2. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- (g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti con riferimento al trattamento dei dati personali, ed in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e il D. Lgs n. 196/2003 (di seguito anche "Codice Privacy") come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, oltre che ogni altra norma applicabile in materia di protezione dei dati personali, al fine di trattare lecitamente i dati personali degli interessati il cui utilizzo sia necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.
2. Premesso quanto al precedente capoverso, qualora si renda necessario, le Parti predisporranno, pertanto, l'opportuna documentazione necessaria a consentire, di volta in volta, l'adempimento delle finalità previste nella presente Convenzione nel pieno rispetto della normativa, comunitaria ed italiana, a protezione dei dati personali delle persone fisiche coinvolte nell'esecuzione delle attività specifiche previste.

Art. 13 – Disposizioni fiscali

1. Il presente Protocollo d'intesa è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 a cura della parte che richiede la registrazione ed è redatto per scrittura privata non autenticata in un unico formato digitale, soggetto alle prescrizioni della firma digitale ai sensi dall'art. 15, comma 2 bis della L. 241/1990. Esso è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972.

Art. 14 – Rinvio a norme di legge e foro competente

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Protocollo di sperimentazione, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Città di Mondovì

Il Sindaco Luca Robaldo

per Agenzia Piemonte Lavoro

La Direttrice Federica Deyme

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

ALLEGATO 1

APPENDICE AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI MONDOVÌ E AGENZIA PIEMONTE LAVORO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI CONGIUNTI

PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.

Agenzia Piemonte Lavoro e la Città di Mondovì definiscono le seguenti attività prioritarie, da svolgere congiuntamente, al fine di integrare le politiche attive del lavoro promosse da Apl con le iniziative, progetti ed attività di promozione dell'agio giovanile di competenza del Comune:

- 1) **Attivazione di un servizio di consulenza e stesura di curriculum vitae presso i locali del Centro per l'Impiego di Mondovì.** Il servizio sarà svolto su prenotazione e a cura ed onere del personale del Centro per l'Impiego di Mondovì. La Città di Mondovì si impegna a promuovere questo servizio attraverso i propri canali informativi specificatamente rivolti al target giovanile e a supportare il Centro per l'impiego nella gestione delle prenotazioni del servizio da parte dell'utenza, anche attraverso la messa a disposizione di sistemi informatici funzionali allo scopo. Il Centro per l'impiego di Mondovì ed il Comune monitorano l'efficacia del servizio analizzando report periodici relativi all'utenza specifica e al suo grado di soddisfazione, con modalità operative e tempistiche da concordare tra le parti.
- 2) **Attivazione di attività informative specifiche di orientamento al lavoro rivolte ai giovani.** Il Centro per l'Impiego di Mondovì si impegna a curare appuntamenti informativi rivolti ai giovani sulle tematiche attuali relative al mercato del lavoro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: presentazione dei servizi offerti dal Centro per l'Impiego e da Agenzia Piemonte Lavoro, tirocini, il lavoro all'estero tramite il servizio EURES, modalità di approccio al colloquio di lavoro, dinamiche del mercato del lavoro, offerta formativa. Le attività informative suddette sono organizzate congiuntamente dai due Enti e curate da personale qualificato e/o esperti incaricati dal Centro per l'Impiego di Mondovì in modalità on-line e/o in presenza presso la sede del Centro per l'Impiego o presso sedi/sale di proprietà comunale che il Comune di Mondovì si impegna sin d'ora a mettere a disposizione gratuitamente. Il Comune di Mondovì si impegna a promuovere le attività informative organizzate dal Centro per l'Impiego attraverso i propri canali informativi specificatamente rivolti al target giovanile.
- 3) **Ideazione e organizzazione di iniziative tematiche condivise.** Il Centro per l'Impiego e la Città di Mondovì si impegnano a promuovere e realizzare iniziative e attività congiunte nell'ambito di eventi di carattere ricreativo promossi dal Comune durante l'anno o di progetti realizzati con le istituzioni scolastiche, con il Circolo delle Idee e con la Consulta Femminile. Tali attività hanno lo scopo di favorire il più possibile la conoscenza dei servizi erogati dal Centro per l'Impiego e dall'Agenzia Piemonte Lavoro da parte dei giovani nell'ambito di occasioni abituali di studio e di aggregazione.
- 4) **Promozione di attività di rete.** Il Centro per l'Impiego e la Città di Mondovì si impegnano a promuovere attività di rete insieme al Circolo delle Idee e alla Consulta Femminile cittadina, coinvolgendo il mondo dell'Associazionismo, le istituzioni scolastiche, l'Università, i centri di formazione professionale e le realtà produttive ed economiche territoriali, al fine di potenziare il ruolo del Centro per l'Impiego quale luogo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con particolare riguardo al primo avviamento lavorativo dei giovani diplomati e laureati.

Le modalità organizzative delle attività individuate nel presente documento (sedi di svolgimento, tempistiche, calendario attività, personale e risorse economiche dedicate) saranno concordate di volta in volta tra gli Uffici specificatamente coinvolti nelle stesse.